CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0011653 DEL 19/10/2026

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 19 ottobre 2026

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TORRE ANNUNZIATA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 80/2026 - Criterio di computo del periodo di tirocinio professionale - computabilità del dies a quo - art. 8, comma 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143

L'Ordine di Torre Annunziata formula un quesito in materia di computo del periodo del tirocinio professionale, domandando "*se il periodo di tirocinio professionale della durata di diciotto mesi, decorrente ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143 dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei tirocinanti debba essere qualificato, ai fini del relativo computo, quale termine soggetto alla regola del dies a quo non computatur*", ovvero se il giorno iniziale vada calcolato quale primo giorno di effettivo svolgimento del tirocinio.

In merito si osserva che l'art. 8 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 individua espressamente nella data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio la decorrenza del periodo del tirocinio. Tale data costituisce, pertanto, il momento iniziale del computo dei 18 mesi richiesti (art. 6 d.P.R. 137/2012). Ai fini dell'individuazione della data di compimento del tirocinio, trattandosi di termine espresso in mesi (diciotto) si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1 e 4 c.c., vale a dire il sistema della computazione non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine delibera in merito al tirocinio svolto entro 30 giorni dalla consegna del libretto "dopo avere espletato l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato" (art. 11, D.M. 143/2009). Sull'argomento, si rinvia all'informativa n. 75/2021 ed alle informative n. 3/2014 e n. 39/2016 in essa richiamate.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio